



COMUNE DI  
**VALPRATO SOANA**

Quemun de Valprà  
Paese Francoprovenzale  
Città Metropolitana di Torino – Regione Piemonte



Valprato Soana, lì 09.11.2024

## ORDINANZA N. 7/2024

**OGGETTO: LAVORI CONCESSIONE IN DEROGA AL DIVIETO DO ABBRUCIAMENTO DI RESIDUI COLTURALI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 26.02.2020.**

### IL SINDACO

#### PREMESSO CHE:

- la pratica della gestione controllata dei residui vegetali mediante combustione sul luogo di produzione rappresenta una tradizionale pratica agricola volta alla mineralizzazione degli elementi contenuti nei residui organici ed anche al fine di evitare la propagazione delle fitopatie, riducendo o eliminando la necessità di trattamenti chimici;
- la combustione controllata di residui vegetali ha, tra l'altro, il vantaggio di evitare la movimentazione sul territorio, anche per lunghissimi tratti (vista l'assenza di impianti di recupero) di sostanze naturali non pericolose e l'inutile intasamento delle discariche;
- sul territorio sono presenti molteplici terreni agricoli di modesta dimensione, soprattutto a carattere familiare, ubicate spesso in terreni impervi ed in zone isolate, con conseguenti difficoltà logistiche o impossibilità di procedere al deposito ed al trasporto dei residui agricoli ad appositi centri di gestione;
- l'accumulo di residui vegetali per la loro naturale trasformazione in compost, normalmente stipati a bordo campo o in prossimità dei fossi, può diventare nel tempo facile pericolo di innesco di incendi soprattutto nei mesi estivi e, in caso di forti piogge, determinare intasamenti, allagamenti e dissesto idrogeologico;
- l'articolo 256 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, introdotto dall'articolo 3 del decreto legge 10 dicembre 2013, n.136, recante *“Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate”* punisce la combustione illecita di rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata;
- l'articolo 256 bis, comma 6-bis del medesimo decreto legislativo, introdotto dall'articolo 14, comma 8, lett. b) del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 esclude dal campo di applicazione degli articoli 256 e 256 bis citati il *“materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse”*, precisando che: *“di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata”*;

#### CONSIDERATO CHE:

- è evidente che la ratio dell'articolo 256 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 è quella di punire gravi fattispecie illecite e che, diversamente, il comma 6 bis del medesimo articolo chiarisce che la disposizione non comprende nel proprio campo di applicazione ed in quello dell'articolo 256 del medesimo decreto legislativo la fattispecie di combustione controllata sul luogo di produzione di residui vegetali che costituisce una normale e

I: Via Roma, 9 – 10080 Valprato Soana (TO)  
T: 0124.812908 F: 0124.812960 CF: 02216150017  
Web: [comune.valpratosoana.to.it](http://comune.valpratosoana.to.it) FB: @ComuneValpratoSoana  
E: [protocollo@comune.valpratosoana.to.it](mailto:protocollo@comune.valpratosoana.to.it)  
PEC: [comune.valprato@pec.pftech.it](mailto:comune.valprato@pec.pftech.it)





COMUNE DI  
**VALPRATO SOANA**

Quemun de Valprà  
Paese Francoprovenzale  
Città Metropolitana di Torino – Regione Piemonte



consuetudinaria pratica agricola e non presenta profili di illegalità, non svolgendosi su rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata;

**VISTO/A:**

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e, nello specifico:
  - a) l'articolo 184 comma 3 lettera a) il quale definisce rifiuti speciali i rifiuti da attività agricole e agroindustriali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile;
  - b) l'articolo 185 che stabilisce che non rientrano nell'applicazione della parte quarta del decreto, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente, né mettono in pericolo la salute umana;
  - c) l'articolo 256 bis, comma 6-bis;
- la direttiva 2000/29/CE, direttiva del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ed il decreto legislativo 19 agosto 2005, n.214, recante "*Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali*", che impongono l'adozione di misure di profilassi specifiche di lotta obbligatoria al fine di impedire danni rilevanti all'agricoltura ed all'ambiente causati dai parassiti e garantire la sicurezza alimentare e la salute umana;
- la legge 21 novembre 2000, n.353, recante Legge quadro in materia di incendi boschivi;
- la legge regionale 4 ottobre 2018, n. 353, recante Norma di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353;
- gli articoli 13, 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- la Legge regionale 22 gennaio 2019, numero 1 (Riordino in materia di agricoltura e sviluppo rurale) e s.m.i.
- la D.G.R. n. 14-1996 del 25 settembre 2020 e s.m.i.;

**RITENUTO NECESSARIO E UTILE:**

- garantire un sistema di gestione delle potature e dei residui vegetali agricoli al fine di evitare rischi per l'ambiente, per l'insacco e la propagazione di incendi, per la diffusione di fitopatologie e anche per favorire la diminuzione dei trattamenti chimici, fermo il rispetto della disciplina comunitaria e nazionale vigente in materia ambientale e di prevenzione degli incendi;
- disciplinare in maniera uniforme sul territorio l'attività di combustione controllata dei residui vegetali sul luogo di produzione, definendone modalità e limiti;
- procedere con la deroga del divieto di abbruciamento di materiale vegetale (divieto previsto nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell'anno successivo), limitatamente alla combustione dei residui colturali, per un massimo di 30 giorni anche non continuativi.

I: Via Roma, 9 – 10080 Valprato Soana (TO)  
T: 0124.812908 F: 0124.812960 CF: 02216150017  
Web: [comune.valpratosoana.to.it](http://comune.valpratosoana.to.it) FB: @ComuneValpratoSoana  
E: [protocollo@comune.valpratosoana.to.it](mailto:protocollo@comune.valpratosoana.to.it)  
PEC: [comune.valprato@pec.pftech.it](mailto:comune.valprato@pec.pftech.it)





# COMUNE DI VALPRATO SOANA

Quemun de Valprà  
Paese Francoprovenzale  
Città Metropolitana di Torino – Regione Piemonte



## ORDINA

di derogare al divieto di abbruciamento di materiale vegetale (divieto previsto nel periodo compreso tra il 01 novembre e il 31 marzo dell'anno successivo), nelle seguenti giornate:

Sabato 09 Novembre 2024 dalle ore 8.00 alle ore 17.00	Sabato 14 Dicembre 2024 dalle ore 8.00 alle ore 17.00
Domenica 10 Novembre 2024 dalle ore 8.00 alle ore 17.00	Domenica 15 Dicembre 2024 dalle ore 8.00 alle ore 17.00
Sabato 16 Novembre 2024 dalle ore 8.00 alle ore 17.00	Sabato 01 Marzo 2025 dalle ore 8.00 alle ore 17.00
Domenica 17 Novembre 2024 dalle ore 8.00 alle ore 17.00	Domenica 02 Marzo 2025 dalle ore 8.00 alle ore 17.00
Sabato 23 Novembre 2024 dalle ore 8.00 alle ore 17.00	Sabato 08 Marzo 2025 dalle ore 8.00 alle ore 17.00
Domenica 24 Novembre 2024 dalle ore 8.00 alle ore 17.00	Domenica 09 Marzo 2025 dalle ore 8.00 alle ore 17.00
Sabato 30 Novembre 2024 dalle ore 8.00 alle ore 17.00	Sabato 15 Marzo 2025 dalle ore 8.00 alle ore 17.00
Domenica 01 Dicembre 2024 dalle ore 8.00 alle ore 17.00	Domenica 16 Marzo 2025 dalle ore 8.00 alle ore 17.00
Sabato 7 Dicembre 2024 dalle ore 8.00 alle ore 17.00	Sabato 22 Marzo 2025 dalle ore 8.00 alle ore 17.00;
Domenica 8 Dicembre 2024 dalle ore 8.00 alle ore 17.00	Domenica 23 Marzo 2025 dalle ore 8.00 alle ore 17.00
Sabato 14 Dicembre 2024 dalle ore 8.00 alle ore 17.00	Sabato 29 Marzo 2025 dalle ore 8.00 alle ore 17.00;
Domenica 15 Dicembre 2024 dalle ore 8.00 alle ore 17.00	Domenica 30 Marzo 2025 dalle ore 8.00 alle ore 17.00

permettendo la combustione, sul luogo di produzione, di soli residui colturali. Pertanto, nei giorni sopra indicati dalle ore 8.00 alle ore 17.00 per ciascun giorno è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, a tutela della salute e dell'ambiente, nei modi di seguito stabiliti:

1. Paglia sfalci e potature ed altro materiale agricolo vegetale e forestale non pericoloso, provenienti dalla manutenzione di orti e giardini privati e dalle attività svolte dalle imprese agricole di cui all'articolo 2135 debbono essere gestiti mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente, né mettono in pericolo la salute pubblica.
2. In alternativa all'impiego dei residui indicati al punto 1 ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, o all'accumulo ordinato nei fondi agricoli al fine di una loro naturale trasformazione in compost, o alla triturazione in loco mediante apposite macchine operatrici, è consentita la combustione controllata sul luogo di produzione, nel rispetto delle disposizioni e delle cautele di seguito indicate.
3. Fatta salva la verifica delle specifiche circostanze del caso, ai sensi dell'articolo 256 bis, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, le attività di combustione controllata sul luogo di produzione dei materiali agricoli e vegetali indicati al punto 1, effettuata nel rispetto delle disposizioni e delle cautele di seguito indicate non costituisce attività di gestione dei rifiuti o di combustione illecita e non presenta profili di illegalità.

I: Via Roma, 9 – 10080 Valprato Soana (TO)  
T: 0124.812908 F: 0124.812960 CF: 02216150017  
Web: [comune.valpratsoana.to.it](http://comune.valpratsoana.to.it) FB: @ComuneValpratoSoana  
E: [protocollo@comune.valpratsoana.to.it](mailto:protocollo@comune.valpratsoana.to.it)  
PEC: [comune.valprato@pec.pftech.it](mailto:comune.valprato@pec.pftech.it)





COMUNE DI  
**VALPRATO SOANA**

Quemun de Valprà  
Paese Francoprovenzale  
Città Metropolitana di Torino – Regione Piemonte




4. La combustione di materiali o sostanze diversi da quelli indicati nella presente ordinanza deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni di cui alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, fatto salvo quanto disposto al punto 6.
5. La combustione controllata dei residui indicati al punto 1 va effettuata nel rispetto assoluto delle seguenti prescrizioni:
  - a) le attività devono essere effettuate sul luogo di produzione;
  - b) durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo, o di persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
  - c) la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento;
  - d) la combustione deve avvenire ad almeno 20 metri da edifici di terzi;
  - e) possono essere destinati alla combustione all'aperto al massimo tre metri steri per ettaro al giorno di scarti agricoli provenienti dai fondi in cui sono stati prodotti;
  - f) l'operazione deve svolgersi nelle giornate in **totale assenza di vento**, preferibilmente umide;
  - g) nelle aree agricole adiacenti ai boschi o ubicate ad una distanza inferiore a 200 metri dagli stessi, gli interessati devono realizzare una fascia parafuoco che circonda il sito dell'abbruciamento;
  - h) le ceneri derivanti dalla combustione del materiale vegetale di cui alla presente ordinanza sono recuperate per la distribuzione sul terreno a fini nutritivi o ammendanti;
6. In caso di necessità di procedere alla combustione di quantitativi di residui diversi da quelli indicati al punto 1, l'attività deve essere preceduta da una comunicazione da inoltrare al Comune o ai Carabinieri Forestali, almeno 48 ore prima dell'avvio della prima operazione. La comunicazione deve essere ripetuta annualmente e deve contenere i dati relativi all'ubicazione del luogo in cui avviene l'attività e del relativo titolare, alla tipologia e quantità dei residui oggetto di combustione, ai riferimenti del soggetto che effettua o controlla le operazioni di cui al presente articolo.
7. **Nei periodi in cui viene dichiarato dalla Regione Piemonte lo stato di massima pericolosità per incendi boschivi la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.**
8. Il Comune, anche su segnalazione dei Carabinieri Forestali, ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione delle condizioni ed esigenze locali.

## INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al Tar del Piemonte o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di decorrenza del presente provvedimento;

che l'inosservanza delle disposizioni previste da ogni punto della presente ordinanza, fatte salve le responsabilità di ordine penale e civile derivanti dalle eventuali conseguenze causate dal mancato rispetto del presente atto, qualora non sanzionate dalla vigente normativa o da specifiche norme regolamentari, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da C 25,00 ad C 500,00, ai sensi dell'art.7/bis, comma 1, del D. Lsg. 18/08/2000 n.267.

I: Via Roma, 9 – 10080 Valprato Soana (TO)  
T: 0124.812908 F: 0124.812960 CF: 02216150017  
Web: [comune.valpratosoana.to.it](http://comune.valpratosoana.to.it) FB: @ComuneValpratoSoana  
E: [protocollo@comune.valpratosoana.to.it](mailto:protocollo@comune.valpratosoana.to.it)  
PEC: [comune.valprato@pec.pftech.it](mailto:comune.valprato@pec.pftech.it)





COMUNE DI  
**VALPRATO SOANA**

Quemun de Valprà  
Paese Francoprovenzale  
Città Metropolitana di Torino – Regione Piemonte



**DISPONE**

che la Polizia Locale nonché gli altri Organi di Vigilanza sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;

che della presente ordinanza, oltre che pubblicata all'albo pretorio on line, ne venga data maggiore pubblicità attraverso Avvisi pubblici e pubblicazione sulla home page del sito del Comune e contestualmente venga trasmessa a:

- Comando Carabinieri Forestale Pont. C.se (TO): [fto43389@pec.carabinieri.it](mailto:fto43389@pec.carabinieri.it)
- Regione Piemonte Direzione Ambiente e Territorio – Settore Foreste: [territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it](mailto:territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it)
- Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco — Distaccamento Ivrea (TO): [com.torino@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.torino@cert.vigilfuoco.it)
- Unione Montana Valli Orco e Soana – Servizio di Polizia Associata: [unionemontana.valliorcoesoana@pec.it](mailto:unionemontana.valliorcoesoana@pec.it)

**IL SINDACO**  
(Arch. Francesco Bozzato)



Firmato digitalmente  
da: BOZZATO  
FRANCESCO  
Data: 09/11/2024  
10:26:34

I: Via Roma, 9 – 10080 Valprato Soana (TO)  
T: 0124.812908 F: 0124.812960 CF: 02216150017  
Web: [comune.valpratosoana.to.it](http://comune.valpratosoana.to.it) FB: @ComuneValpratoSoana  
E: [protocollo@comune.valpratosoana.to.it](mailto:protocollo@comune.valpratosoana.to.it)  
PEC: [comune.valprato@pec.pftech.it](mailto:comune.valprato@pec.pftech.it)

